



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.752 DEL 23/04/2024

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.548

Serie C n.30

Gir. UNICO

28 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 21 APRILE 2024

Gara n.

590	CANTINE PALADIN Ormelle	VILLAFRUT Verona (PIRRO A., NALETTO F.)	80 - 61
589	GSI GROUP San Dona' di P.	NUDI & CRUDI Salzano (CAVEDON L., DAL BIANCO T.)	92 - 90
591	BK PIANI BOLZANO	AGENZIA LAMPO Caorle (CHIGNOLA N., ZENTILIN N.)	77 - 75
592	CONCORDIA BK SCHIO	THE TEAM giocata il 20/04/2024 (BACCIN T., FAVARO M.)	75 - 56
593	B.C. VIGOR Conegliano	PIZETA EXPRESS Carre' (STABILE M., RIELLO F.)	80 - 69
595	SECIS Jesolo	WELSEA Roncaglia (TRAMONTINI R., MARZELLOTTA A.)	73 - 58
594	VETORIX Mirano	GD DORIGO Pieve giocata il 20/04/2024 (VICENTINI E., GORZA G.)	71 - 52
596	STUDIO B&M Martellago	JUNIOR BK LEONCINO (LIBRALESSO M., SANSON A.)	65 - 67

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

589	GSI GROUP San Dona' di P.	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società A.S.D. NEW B. SAN DONA la sanzione dell'ammenda di € 160,00 per le offese collettive e frequenti rivolte dai propri sostenitori sia nei confronti degli arbitri che, in particolare, nei confronti del giocatore n. 15B durante l'esecuzione dei tiri liberi nel terzo quarto di gioco. Poiché le offese sono state rivolte non soltanto verso la coppia arbitrale, ma anche verso un giocatore ben individuato e preciso della squadra avversaria, nel computo della sanzione si è tenuto conto della circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 28 co. 3 del Regolamento di Giustizia (Art. 27 co. 4/b e art. 28 co. 3 Regolam. Giustizia).
589	ALESSANDRO SEBASTIANO	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.548

Serie C n.30

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

589 FLORIO (GSI GROUP San Dona' di P.) commina al giocatore n. 21A FLORIO ALESSANDRO la sanzione della squalifica per 1 giornata per essersi rivolto in maniera offensiva nei confronti del primo arbitro, con conseguente espulsione del tesserato dal campo (art. 33, co. 1, 1/b Regol. Giustizia).

LUCA LENTI CEO (GSI GROUP San Dona' di P.) Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore n. 9A LENTI CEO LUCA la sanzione della squalifica per 3 giornate per avere posto in essere i seguenti comportamenti:

a)
si è rivolto in maniera irrispettosa nei confronti dell'addetto ai 24" durante una sostituzione (art. 33, co. 1, 1/a Regol. Giustizia);

b)
nel tentativo di procurarsi un fallo a suo favore, si è buttato a terra con la palla in mano e si è dimenato in maniera scomposta andando a colpire volontariamente due giocatori avversari, il primo nelle parti intime, il secondo al volto (art. 33, co. 2, 1/c Regolam. Giustizia);

c)
dopo essere stato espulso dal campo in conseguenza dei fatti di cui sopra, mentre si recava negli spogliatoi, si è rivolto in maniera offensiva nei confronti del primo arbitro e, successivamente, ha continuato con gli insulti anche mentre i direttori di gara stavano lasciando l'impianto di gioco (art. 33, co. 1, 1/b Regol. Giustizia).

Roberto Immucci
GIUDICE SPORTIVO

23/04/2024